

VERBALE ASSEMBLEA

ADEGUAMENTO STATUTARIO AI SENSI DEL D. Lgs. N. 117/2017

Il sette novembre duemiladiciannove alle ore 17.30 presso la sede sociale In via Stramiano n. 30 Comune di Racconigi si è riunita l'Assemblea Ordinaria dell'Associazione : "CENTRO CICOGNE E ANATIDI " per discutere e deliberare in merito all'**adeguamento statutario** ai fini e per gli effetti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la sig. Vaschetti Enrica.

Il Presidente constata la presenza, in proprio o per delega, distintamente annotati, dei seguenti associati:

- Vaschetti Bruno, Vaschetti Gabriella Giuseppina, Bergia Francesca, Vaschetti Enrica, Vaschetti Lorenza, Fogliato Giorgina, Bergia Margherita, Bordese Giuseppe, Tosello Adriano, Rattalino Stefano, Fontana Claudia,

Sono inoltre presenti alla seduta i signori : Fogliato Giorgina, Cavaglià rag. Domenica, Todeschelli dott. Alessandro componenti l'Organo di controllo.

Il Presidente constata che l'assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno, dà lettura in sintesi del nuovo D.Lgs n.117/2017 e apre la discussione , dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, dà lettura della riformulazione del Nuovo statuto preparato e proposto dal Consiglio Direttivo come da disposizione di legge e propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di legge, n. 11 soci ; contrari nessuno; astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come " Allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di procedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co.3 e dal co. 5 dell'art.82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,30 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Registrato a Saluzzo addì

al N.

3233

Serie

3

AI SENSI DEL D. Lgs 117/2017

FIRMA SU DELEGA DEL
CAPIETTORE PROVINCIALE
Enrica Vaschetti



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

" CENTRO CICOGNE E ANATIDI – APS "

DENOMINAZIONE E SEDE

Art.1 – Ai sensi della Legge n.383 del 7 dicembre 2000, delle norme del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), è costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata " CENTRO CICOGNE E ANATIDI – APS ".

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di APS (Associazione di Promozione Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

Art.2 – L'Associazione ha sede in RACCONIGI (CN) via STRAMIANO n. 30

FINALITA'

Art. 3 – L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 4 – L'Associazione intende operare nel settore

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso
- Tutela dell'ambiente e del territorio- biodiversità e tutela aree naturali, conoscenza degli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici che essi li costituiscono – elemento fondamentale per la salute del pianeta, valore universale utile per il presente e per le future generazioni.
- Conoscenza e Tutela delle zone umide presenti in Piemonte di notevole valore e pregio naturalistico, salvaguardia ambientale, e recupero del patrimonio naturale, creazione di nuovi Habitat ecologici e studio di nuove tecniche ecocompatibili svolgendo attività di ricerca e studio in campo naturalistico, biologico ed ecosistemico.
- Conservazione e studio di una efficiente rete ecologica sul territorio fondamentale per il mantenimento degli equilibri naturali che regolano la biosfera, studio ed approfondimento sull'importanza della qualità delle acque al fine di evitare la perdita di specie animali e vegetali peculiari, caratterizzate da specifici adattamenti fisiologici ed etologici.

Essa ha per scopo :

- La protezione della fauna selvatica ed in particolare dell'avifauna;



- La difesa degli ambienti naturali e del loro patrimonio biologico e naturale combattendo l'inquinamento,
- La diffusione della cultura ambientale ed in particolare dello studio dell'avifauna, la gestione di parchi naturali e fluviali
- Partecipare a bandi Regionali –Comunali- Provinciali e/o promossi da Fondazioni al fine di promuovere tali attività;
- Educazione alla sostenibilità proponendo nuovi saperi e accompagnare la conversione culturale economica e sociale del nostro territorio verso un modello sostenibile.
- Proporre un osservatorio faunistico Regionale avviando progetti volti allo sviluppo di una nuova piattaforma informatica .
- Green Education – Sostenibilità e impatto ambientale- Green Economy.
- Per realizzare tale scopo l'Associazione
 - a) Promuove l'istituzione di oasi naturalistiche, centri di protezione ambientale e parchi naturali, sia direttamente, mediante acquisizione e/o amministrazione di terreni, sia indirettamente sollecitando l'intervento dello Stato e degli altri Enti territoriali;
 - b) Promuove l'istruzione ecologica e biologica, ed in particolare la conoscenza in campo ornitologico, attraverso corsi, conferenze, dibattiti, mostre, pubblicazioni, e quant'altro idoneo a diffondere in vasti strati sociali ed in special modo tra i giovani, la conoscenza dei problemi connessi alla conservazione del patrimonio naturale;
 - c) Svolge attività di ricerca scientifica e azioni protezionistiche dirette, organizzando campi di lavoro e sorveglianza nonché centri di recupero, riproduzione e reintroduzione delle specie maggiormente minacciate dall'estinzione;
 - d) In generale svolge tutte quelle attività che potrebbero essere utili o necessarie per la conservazione della fauna e dell'ambiente, collaborando sia in campo nazionale che internazionale con Enti e Associazioni aventi analoghe finalità;
 - e) Centro di recupero e protezione uccelli rapaci.

Quanto sopra con le finalità e l'osservanza delle norme e delle direttive della : "LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI " IN SIGLA "LIPU".

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

L'Associazione aderisce alla " LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI " IN SIGLA "LIPU". *Come Centro Federato.*

DURATA

Art. 5 – La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

Art. 6 – Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art.7 – L'Ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art. 8 – Tutti i soci hanno diritto di:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art.16 del presente Statuto.

Art. 9 – Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative.

Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10 – La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'Espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art.11 – La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12 – Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea dei soci

Art. 13 – Gli Organi dell'Associazione sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 14 – L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15 – L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno I DUE TERZI dei soci, purchè in regola con i versamenti delle quote associative.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail/lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione/affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività

associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 16 – Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purchè in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17 – All'Assemblea dei Soci i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- Approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18 – L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 19 – L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 20 – Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21 – Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni CINQUE anni. Esso è composto da un minimo di TRE a un massimo di CINQUE membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- Le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- Le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- Le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- La redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- La fissazione delle quote sociali;
- La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- La delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- Ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 23 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno DIECI giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da un processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 – Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni CINQUE Anni.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25 – Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26 – Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere.

Art. 27 – Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 28 – Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29 – Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- Quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- Contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- Proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 31 – All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 32 – L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01/ al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 33 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96 n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 34 – La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art. 35 – Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori.